

159

N. INSERZ. ANNO 2007

N° 1066 Cronologico

N° 432 Repertorio

**Repubblica Italiana**

**In Nome Del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Trani, 1<sup>a</sup> Sezione Civile, in persona dei magistrati

dr. Vito Savino Presidente

dr. Salvatore Grillo Giudice rel.

dr. Gaetano Catalani Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in primo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 3055 R.G. 2005, avente ad oggetto intermediazione mobiliare

**TRA**

~~\_\_\_\_\_~~, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Romano e Michele Coratella, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Andria nel loro studio

=ATTRICE=

e

~~\_\_\_\_\_~~, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Trani presso lo studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

**OMISSIS**

alla restituzione dei titoli acquisiti al proprio patrimonio; non sussisteva infine alcun danno non patrimoniale, pure reclamato.

In definitiva, la banca convenuta, nel chiedere il rigetto della domanda, spiegava in via riconvenzionale, subordinatamente all'eventuale accoglimento delle domande di nullità/annullamento, domanda di restituzione dei titoli dedotti in giudizio, ovvero del loro controvalore, unitamente agli importi ad oggi percepiti con le cedole di interesse medio tempore incassate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Quindi, acquisita la documentazione in atti e disattese le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del giudice relatore in data 25/7/06, all'udienza collegiale del 30/1/07 la causa veniva riservata per la decisione, previa conferma del provvedimento del giudice relatore, con riserva di deposito della sentenza nel termine di 30 giorni, in virtù dell'art. 16, quinto comma, D.L.vo n. 5/03.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito espressi.

Il D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e il Regolamento CONSOB 1/7/1998 n. 11522, di attuazione della predetta normativa legislativa, disciplinano la materia dell'intermediazione finanziaria in maniera assai rigorosa, prevedendo la necessità di iscrizione in appositi albi degli intermediari e promotori finanziari (cfr. art. 20 T.U. n. 58 cit. e 4 e 82 Regolamento

cit.), condizionandone l'esercizio professionale al rilascio di apposita autorizzazione, introducendo articolate norme precettive di comportamento alle quali si devono uniformare gli intermediari finanziari, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare (cfr. art. 26 Reg. cit.), sottoponendo a controlli di natura pubblicistica le attività degli intermediari (artt. 26 e 27 Reg. Consob cit.), punendo con sanzioni amministrative questi ultimi nel caso di violazione di talune delle norme precettive di comportamento (cfr. art. 190 D.Lgs. n. 58 cit.). La richiamata legislazione, che incide non poco, comprimendola sotto diversi profili, sull'autonomia contrattuale, a norma dell'art. 1322 cod. civ., trova la sua ratio nell'esigenza di tutela di un bene di rango costituzionale (art. 47 Cost.), quello del risparmio in tutte le sue forme, perché esso, per un verso, costituisce uno dei cardini di un sano sistema economico, e, per altro verso, presenta non pochi profili di rischio di cui l'investitore dovrebbe, quanto meno, avere piena coscienza.

In particolare, l'art. 21 del D.Lgs. n. 58 cit. impone, ai soggetti abilitati all'esercizio della professione di intermediari nel mercato finanziario, tra l'altro, non solo un generico doveroso comportamento diligente, corretto e trasparente, ma anche specifici obblighi, in relazione a ciascun cliente-investitore, sia nell'acquisire sia nel trasmettere le informazioni necessarie al compimento delle operazioni di intermediazione, così da assicurare sempre la



consapevole partecipazione del cliente e la prudente salvaguardia dei diritti di quest'ultimo. In attuazione della citata norma di portata generale, il Reg. COsOb n. 11522, all'art. 28, impone più specificamente che gli intermediari, tra l'altro: 1) prima di iniziare la prestazione di servizi di investimento, debbano (a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio...; (b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari...; 2) non possano effettuare operazioni o prestare servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. In maniera ancora più pregnante, il predetto Regolamento COsOb, all'art. 29, vieta perentoriamente (in tal senso deve intendersi l'espressione utilizzata dal legislatore "si astengono" laddove il tempo presente e il modo indicativo enunciano certezza e inderogabilità dell'affermazione) agli intermediari autorizzati di effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, prevedendo la possibilità che l'ordine dell'investitore, relativo ad operazione inadeguata, sia eseguito soltanto quando venga confermato per iscritto e contestualmente, con la medesima forma scritta, l'investitore

dia atto dell'avvertenza ricevuta dall'intermediario proprio in ordine all'inadeguatezza dell'operazione. L'adeguatezza di quest'ultima, inoltre, va valutata - secondo il disposto del secondo comma dell'art. 29 cit. - proprio sulla base delle informazioni acquisite dall'intermediario ai sensi dell'art. 28 e di ogni altra notizia comunque disponibile in relazione ai servizi prestati.

In conformità al condivisibile orientamento del Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. II, 18/7/03 n. 11256), può certamente affermarsi che le norme considerate abbiano carattere cogente in considerazione dell'evidenziata natura pubblicistica, di rango costituzionale, dei beni protetti (pubblico risparmio e mercato finanziario).

Quanto ai riflessi che la violazione di tali norme (che in genere si riferiscono specificamente alla fase anteriore al perfezionamento del contratto di acquisto di strumenti finanziari) provoca sulla validità del negozio stipulato tra l'intermediario e l'investitore, va ricordato che, come di recente enunciato dal Supremo Collegio, è necessario verificare, volta per volta, se l'infrazione alla norma imperativa abbia in qualche modo inciso su elementi essenziali dell'atto negoziale (art. 1325 c.c.), nella quale ipotesi soltanto è possibile ravvisare la nullità ex art. 1418 c.c., dovendosi invece configurarsi nell'ipotesi alternativa la sola responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. Sez. I, 29/9/05 n. 19024), ben compatibile con il perfezionamento del contratto. Al riguardo si



è oramai chiarito che "l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto" (così Cass. n. 19024 cit.).

Alla luce delle considerazioni in diritto che precedono, ritiene questo Collegio che, nella fattispecie, pur non essendo ravvisabile un'ipotesi di nullità del contratto dedotto in giudizio, avente ad oggetto l'operazione finanziaria dell'acquisto dei titoli di debito "Cerruti Finance 2004 6,5%", è comunque configurabile una piena responsabilità precontrattuale dell'istituto intermediario, derivante dalla violazione di specifici obblighi sullo stesso gravanti.

Invero, è documentata, agli atti di causa, l'inadeguatezza dell'operazione in oggetto, come si desume agevolmente dal c.d. fissato-bollato prodotto in giudizio dall'attrice, a quest'ultima a suo tempo trasmesso dalla stessa Banca [redacted] ora [redacted]. In tale documento, proveniente dalla stessa convenuta e quindi di contenuto pienamente confessorio, a norma dell'art. 2735, primo comma, cod. civ., si legge incontestabilmente che l'operazione finanziaria *de qua* non

N

è adeguata per dimensione (cfr. fissato bollato n. 82616 del 22/1/02).

Da ciò deriva, incontestabilmente, che l'istituto intermediario si è reso inadempiente all'obbligo imposto dall'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale, come già sopra evidenziato, *gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.* Né l'istituto convenuto ha adempiuto all'onere sullo stesso gravante (ex art. 23, ultimo comma, D.L.vo n. 58/98) della prova, da rendere necessariamente nelle forme (scrittura o registrazione per gli ordini impartiti telefonicamente) di cui all'art. 29, secondo comma, Reg. cit., dell'avvertimento reso al cliente circa l'evidenziata inadeguatezza dell'operazione.

Passando all'esame della quantificazione del danno patrimoniale risarcibile in favore dell'attrice e da porre a carico dell'inadempiente istituto intermediario, va in primo luogo rilevato che non è oggetto di discussione tra le parti il dichiarato "default" dei titoli obbligazionari dedotti in giudizio. Se è pur vero che tale dichiarazione non implica con certezza la perdita di qualunque valore dei titoli medesimi, si da giustificare una liquidazione del danno nella misura corrispondente all'importo investito, è anche vero che il "default" ha reso non più negoziabili le obbligazioni sul mercato e al momento della domanda esse non avevano possibilità

d:





Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori anticipatari.


P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, 1<sup>a</sup> sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Cassa di Risparmio di Trani~~, con atto di citazione notificato in data 19/11/05 nei confronti della Banca ~~Cassa di Risparmio di Trani~~, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione inclusa la domanda riconvenzionale spiegata dall'istituto convenuto con la comparsa di risposta, così provvede:

- 1) dichiara la banca convenuta responsabile della violazione delle norme disciplinanti gli obblighi degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento e, per l'effetto, la condanna al risarcimento in favore di ~~Cassa di Risparmio di Trani~~ del danno nella misura equitativa di € 20.800,00, oltre interessi nella misura legale dal 22/1/02 al soddisfo;
- 2) condanna l'istituto convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.780,73, di cui € 192,73 per esborsi non imponibili, € 1.088,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori anticipatari.

Così deciso in Trani, addì 13 Febbraio 2007.


Il Presidente



Il Giudice relatore



IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
*dott.ssa Angela Spagnola*



Depositata il

6/3/2007

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
*dott.ssa Angela Spagnola*

